



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2022/0115(COD)

26.1.2023

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio
(COM(2022)0174 – C9-0148/2022 – 2022/0115(COD))

Relatrice per parere: Dita Charanzová

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 13 aprile 2022 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa volta a creare un sistema di indicazione geografica (IG) per proteggere i prodotti artigianali e industriali le cui qualità hanno un legame specifico con il luogo in cui sono prodotte. Le ambizioni della presente proposta sono molto importanti, in quanto mirano a mantenere e garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale per questi prodotti specifici in tutta l'Unione, perseguendo nel contempo politiche che forniscano ai consumatori informazioni affidabili e responsabilizzino le imprese locali. In tale contesto sono inoltre adottate misure per contrastare i prodotti contraffatti e le pratiche commerciali sleali, anche online, consentendo nel contempo alle IG di paesi terzi di accedere alla protezione delle IG all'interno dell'UE.

In qualità di relatrice, accolgo con favore lo spirito e gli obiettivi generali della presente proposta, che mira a porre i prodotti artigianali e industriali su un piano di parità con le indicazioni geografiche protette già esistenti nel settore agricolo. Tuttavia, è importante concentrarsi su un approccio attento per il conseguimento degli obiettivi generali senza pregiudicare la concorrenza leale per i produttori, il mercato interno dell'Unione o il commercio internazionale. Inoltre, è altresì importante che la presente proposta non crei oneri burocratici aggiuntivi per le PMI attraverso processi complessi in termini di procedure di registrazione, obblighi di comunicazione o coordinamento dei calendari per gli organismi di ispezione, in particolare negli Stati membri più piccoli. Mantenere l'onere burocratico il più basso possibile sarà un punto fondamentale per me nel mio ruolo di relatrice.

Per quanto riguarda le nostre imprese, il presente progetto di parere mira a fornire alle associazioni di produttori procedure alternative eque e proporzionate per proteggere i loro prodotti mediante un'indicazione geografica, sostenere le PMI rafforzando la loro competitività nel mercato interno e offrire loro maggiore visibilità e credibilità tra i consumatori. Inoltre, essa mira anche a rafforzare la tutela dei consumatori e a garantire ai consumatori le caratteristiche specifiche dei prodotti artigianali e industriali, il rispetto delle caratteristiche del prodotto designato da un'indicazione geografica.

Per ragioni storiche è possibile utilizzare più di una lingua per descrivere alcuni prodotti che dovrebbero essere protetti da un'indicazione geografica. Il presente parere intende tenerne conto consentendo la protezione delle IG per altre denominazioni per lo stesso settore di protezione. Inoltre, la redazione della proposta è stata migliorata ove necessario per garantire che non vi siano interpretazioni diverse e per garantire un migliore processo legislativo.

Dobbiamo tenere conto dei punti di convergenza per garantire la coerenza con gli strumenti e la legislazione già esistenti. Infine, l'importanza dell'integrazione del mercato unico europeo - in termini di vantaggi economici e per i consumatori per i nostri cittadini - che costituisce il fulcro della presente proposta, non può essere sufficientemente sottolineata.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Da molti anni la protezione dell'indicazione geografica è concessa a livello di Unione a vini, bevande spiritose⁶, vini aromatizzati⁷, definiti a livello di Unione, e ai prodotti agricoli e alimentari⁸ protetti a livello di Unione. È opportuno tutelare le indicazioni geografiche a livello di Unione anche per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione degli attuali regolamenti, garantendo al contempo la convergenza e mirando a includere un'ampia varietà di prodotti artigianali e industriali quali pietre naturali, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro e porcellana.

⁶ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Emendamento

(3) Da molti anni la protezione dell'indicazione geografica è concessa a livello di Unione a vini, bevande spiritose⁶, vini aromatizzati⁷, definiti a livello di Unione, e ai prodotti agricoli e alimentari⁸ protetti a livello di Unione. È opportuno tutelare le indicazioni geografiche a livello di Unione anche per prodotti che non rientrano nel campo di applicazione degli attuali regolamenti, garantendo al contempo la convergenza e mirando a includere un'ampia varietà di prodotti artigianali e industriali quali pietre naturali, **manufatti in legno**, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, **strumenti musicali, articoli di pelletteria, saponi** e porcellana.

⁶ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

⁷ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁸ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Una protezione unitaria in tutta l'Unione dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche può contribuire a incentivare la produzione di prodotti di qualità, l'ampia disponibilità di tali prodotti per i consumatori e la creazione di posti di lavoro validi e sostenibili anche nelle regioni rurali e meno sviluppate. In particolare, viste le potenzialità delle indicazioni geografiche in termini di contributo alla creazione di posti di lavoro sostenibili e altamente qualificati nelle regioni rurali e meno sviluppate, i produttori dovrebbero puntare a creare una parte sostanziale del valore del prodotto designato da un'indicazione geografica nella zona geografica definita.

Emendamento

(5) Una protezione unitaria in tutta l'Unione dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle indicazioni geografiche può contribuire a incentivare la produzione di prodotti di qualità, l'ampia disponibilità di tali prodotti per i consumatori e la creazione di posti di lavoro validi e sostenibili anche nelle regioni rurali e meno sviluppate. In particolare, viste le potenzialità delle indicazioni geografiche in termini di contributo alla creazione di posti di lavoro sostenibili e altamente qualificati nelle regioni rurali e meno sviluppate, i produttori dovrebbero puntare a creare una parte sostanziale del valore del prodotto designato da un'indicazione geografica nella zona geografica definita. ***Di conseguenza, i produttori che agiscono collettivamente dovrebbero disporre dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire la propria indicazione geografica, anche per rispondere, se del caso, alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare sul mercato.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Spesso il legame geografico di un prodotto si basa sul know-how locale e segue metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della sua regione di origine. Una protezione efficiente della proprietà intellettuale può contribuire ad aumentare la redditività e l'attrattiva delle professioni artigianali tradizionali. La protezione specifica delle indicazioni geografiche svolge un ruolo riconosciuto per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale, sia nel settore agricolo sia in quello industriale e artigianale. Si dovrebbero istituire procedure efficienti per la registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione che proteggono i nomi di prodotti artigianali e industriali, che tengano conto delle specificità regionali e locali. Il sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe contribuire al mantenimento e alla valorizzazione delle tradizioni produttive e commerciali.

Emendamento

(7) Spesso il legame geografico di un prodotto si basa sul know-how locale e segue metodi di produzione locali radicati nel patrimonio culturale e sociale della sua regione di origine. Una protezione efficiente della proprietà intellettuale può contribuire ad aumentare la redditività e l'attrattiva delle professioni artigianali tradizionali. La protezione specifica delle indicazioni geografiche svolge un ruolo riconosciuto per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale, sia nel settore agricolo sia in quello industriale e artigianale. Si dovrebbero istituire procedure efficienti per la registrazione delle indicazioni geografiche dell'Unione che proteggono i nomi di prodotti artigianali e industriali, che tengano conto delle specificità regionali e locali. Il sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe contribuire al mantenimento e alla valorizzazione delle tradizioni produttive e commerciali. ***Per consentire la trasmissione tra le generazioni, il periodo che consente la trasmissione tra le generazioni dovrebbe essere di almeno 30 anni e l'uso può comportare modifiche rese necessarie dall'evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza;***

Emendamento 4

**Proposta di regolamento
Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) Per garantire una copertura completa dei prodotti artigianali e industriali ammissibili alla protezione delle IG (vale a dire aventi caratteristiche, attributi o reputazione legati al loro luogo di produzione o di fabbricazione), l'ambito di applicazione del presente

Emendamento

soppresso

regolamento deve essere determinato in conformità al quadro internazionale del settore, che è quello dell'Organizzazione mondiale del commercio. Pertanto l'uso della nomenclatura combinata dovrebbe essere stabilito tramite un riferimento diretto all'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio¹⁰. Tale approccio assicura la coerenza con l'ambito di applicazione del regolamento rivisto sulle IG per i prodotti agricoli, alimentari, il vino e le bevande spiritose.

¹⁰ *Regolamento (CEE) n. 2685/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) A causa di eventi storici e della circolazione delle persone, i nomi e le lingue delle zone geografiche sono cambiati nel corso del tempo. Ciò ha fatto sì che alcuni prodotti regionali siano conosciuti con nomi sia moderni che storici. In quanto tale, la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali ammissibili può comprendere l'uso di nomi, simboli e altre caratteristiche sia moderni che storici, purché entrambi siano comunemente noti e utilizzati per identificare il prodotto.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) *Se del caso, le informazioni incluse nel documento unico sono rese disponibili mediante il passaporto digitale del prodotto, come stabilito dal regolamento che istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE.*

Emendamento

(12) *Le microimprese e le piccole e medie imprese spesso incontrano difficoltà nello svolgere compiti amministrativi e, di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero redigere il documento unico per loro conto, sulla base del corrispondente disciplinare, e trasmetterlo loro per approvazione.*

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare diritti di registrazione a copertura dei propri costi di gestione del sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Gli Stati membri dovrebbero fissare diritti *di importo inferiore per le* microimprese e *le* piccole o medie imprese (MPMI). L'Ufficio non dovrebbe esigere diritti per la gestione della procedura di domanda dell'Unione, dovrebbe però *avere la possibilità di* esigerli per *la* registrazione diretta. In tale caso, i diritti esigibili dall'Ufficio dovrebbero essere stabiliti da un atto di esecuzione, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

Emendamento

(13) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare diritti di registrazione a copertura dei propri costi di gestione del sistema delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Gli Stati membri dovrebbero fissare diritti *progressivi, tenendo conto della situazione delle* microimprese e *delle* piccole o medie imprese (MPMI), *che consentano loro di avere pieno accesso alla protezione delle indicazioni geografiche e alla salvaguardia dei loro diritti di proprietà intellettuale.* L'Ufficio non dovrebbe esigere diritti per la gestione della procedura di domanda dell'Unione, dovrebbe però esigerli per *le procedure relative alla* registrazione diretta, *alle domande dei paesi terzi e ai ricorsi.* In tale caso, i diritti esigibili dall'Ufficio dovrebbero essere stabiliti da un atto di esecuzione, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i

¹⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i

principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *Gli Stati membri dovrebbero stabilire i dettagli relativi alla procedura nella fase nazionale, ma la ricevibilità dell'opposizione e i motivi per negare la registrazione di un'indicazione geografica dovrebbero essere allineati a quelli della fase dell'Unione.*

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) *Poiché le microimprese e le piccole e medie imprese dispongono di risorse limitate per adempiere a compiti di natura amministrativa, le autorità competenti dovrebbero fornire tutti gli strumenti di supporto necessari, comprese le agevolazioni di natura economica, al fine di supportare le microimprese e le piccole e medie imprese durante la procedura di registrazione.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per poter essere tutelate negli Stati membri, le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate solo a livello di Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere una protezione temporanea a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno dell'Unione o gli scambi internazionali. È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento all'atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfano i criteri corrispondenti e che sono tutelate nel paese di origine. Le relative procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi dovrebbero essere espletate dall'Ufficio.

Emendamento

(14) Per poter essere tutelate negli Stati membri, le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate solo a livello di Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di concedere una protezione temporanea a livello nazionale, senza che ciò ostacoli **la concorrenza leale per i produttori**, il mercato interno dell'Unione o gli scambi internazionali. È opportuno che la protezione prevista dal presente regolamento all'atto della registrazione sia parimenti disponibile anche per le indicazioni geografiche di paesi terzi **che riconoscono e applicano le indicazioni geografiche dell'Unione** e che soddisfano i criteri corrispondenti e che sono tutelate nel paese di origine. Le relative procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi dovrebbero essere espletate dall'Ufficio.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) È opportuno che siano gli Stati membri e l'Ufficio a espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione a norma del presente regolamento. Gli Stati membri e l'Ufficio dovrebbero essere responsabili di fasi distinte delle procedure. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase, che consiste nel ricevere la domanda dai richiedenti, valutarla, condurre la procedura nazionale di opposizione e, se la valutazione ha esito positivo, **presentare** la domanda

Emendamento

(15) È opportuno che siano gli Stati membri e l'Ufficio a espletare le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione **e dei ricorsi** relative alle indicazioni geografiche originarie dell'Unione a norma del presente regolamento. Gli Stati membri e l'Ufficio dovrebbero essere responsabili di fasi distinte delle procedure. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase, che consiste nel ricevere la domanda dai richiedenti, valutarla, condurre la procedura nazionale di opposizione e, se la valutazione ha esito positivo, **trasmettere i**

dell'Unione all'Ufficio. L'Ufficio dovrebbe essere responsabile della seconda fase della procedura, che consiste nell'esaminare le domande, condurre una procedura di opposizione a livello mondiale e prendere una decisione concedendo o rifiutando la protezione all'indicazione geografica. L'Ufficio dovrebbe inoltre espletare le procedure corrispondenti per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, fatta salva la procedura di registrazione diretta.

risultati e la domanda all'Ufficio. L'Ufficio dovrebbe essere responsabile della seconda fase della procedura, che consiste nell'esaminare le domande, condurre una procedura di opposizione a livello mondiale e prendere una decisione concedendo o rifiutando la protezione all'indicazione geografica. L'Ufficio dovrebbe inoltre espletare le procedure corrispondenti per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi, fatta salva la procedura di registrazione diretta. ***I costi operativi derivanti dai compiti conferiti all'Ufficio dal presente regolamento dovrebbero essere coperti dal bilancio di funzionamento dell'Ufficio.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Ai fini di una più agevole gestione delle domande di IG da parte delle autorità nazionali, per due o più Stati membri dovrebbe essere possibile: i) collaborare nella gestione della fase nazionale delle procedure, comprese le procedure di registrazione, esame, opposizione nazionale, presentazione della domanda dell'Unione all'Ufficio, modifiche del disciplinare e cancellazione della registrazione; e ii) decidere che uno Stato membro gestisca tali procedure anche per conto dell'altro o degli altri Stati membri coinvolti. In tali casi, ***tutti gli*** Stati membri ***coinvolti*** dovrebbero ***informare*** la Commissione ***senza indugio, fornendo le informazioni necessarie.***

Emendamento

(16) Ai fini di una più agevole gestione delle domande di IG da parte delle autorità nazionali, per due o più Stati membri dovrebbe essere possibile: i) collaborare nella gestione della fase nazionale delle procedure, comprese le procedure di registrazione, esame, opposizione nazionale, presentazione della domanda dell'Unione all'Ufficio, modifiche del disciplinare e cancellazione della registrazione; e ii) decidere che uno Stato membro gestisca tali procedure anche per conto dell'altro o degli altri Stati membri coinvolti. In tali casi, ***questi*** Stati membri dovrebbero ***senza indugio informarne*** la Commissione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 17

(17) Alcuni Stati membri possono **ottenere una deroga** all'obbligo di designare un'autorità nazionale competente in materia di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che si incarichi delle procedure di registrazione, di opposizione nazionale, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione **in determinate circostanze specificate nel presente regolamento. Tale deroga, che deve assumere la forma di una decisione della Commissione, tiene conto del fatto che in alcuni Stati membri non esiste un sistema nazionale specifico di gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che, in tali paesi, l'interesse locale a proteggere queste indicazioni geografiche è minimo. In siffatte circostanze non sarebbe giustificato obbligare lo Stato membro in questione a realizzare l'infrastruttura, impiegare il personale necessario e acquistare mezzi per la gestione di tali indicazioni geografiche.** È più efficace ed economico fornire alle associazioni di produttori di questi Stati membri una procedura alternativa per proteggere i loro prodotti mediante un'indicazione geografica. **Si tratta della "procedura di registrazione diretta", che presenta dei vantaggi in termini di costi per gli Stati membri. In virtù di tale deroga, le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione sarebbero gestite direttamente dall'Ufficio. A questo proposito l'Ufficio, se ne fa richiesta, dovrebbe essere assistito in modo efficace dalle autorità amministrative dello Stato membro in questione, mediante la designazione di un punto di contatto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi all'esame della domanda. In questi casi l'Ufficio dovrebbe avere la facoltà di esigere diritti di registrazione, dal momento che questa procedura è più**

(17) Alcuni Stati membri possono **derogare** all'obbligo di designare un'autorità nazionale competente in materia di indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che si incarichi delle procedure di registrazione, di opposizione nazionale, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione. È più efficace ed economico fornire alle associazioni di produttori di questi Stati membri una procedura alternativa per proteggere i loro prodotti mediante un'indicazione geografica.

laboriosa di quanto lo sia la gestione delle domande dell'Unione. Tuttavia l'applicazione della "procedura di registrazione diretta" non dovrebbe sollevare gli Stati membri dall'obbligo di designare un'autorità competente preposta ai controlli e all'applicazione delle norme e di intraprendere le azioni necessarie a far rispettare i diritti stabiliti nel presente regolamento. L'autorità competente per la gestione delle indicazioni geografiche mantenuta o designata e l'autorità preposta ai controlli e all'applicazione delle norme possono essere diverse, qualora uno Stato membro decida in tal senso.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) In virtù di tale deroga, le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione sarebbero gestite direttamente dall'Ufficio. A questo proposito l'Ufficio, se ne fa richiesta, dovrebbe essere assistito in modo efficace dalle autorità amministrative dello Stato membro in questione, mediante la designazione di un punto di contatto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi all'esame della domanda. Il punto di contatto dovrebbe disporre delle competenze e delle conoscenze locali necessarie in materia di indicazioni geografiche per assistere l'Ufficio e, se necessario, dell'autorità per consultare altri esperti con conoscenze specifiche dei prodotti o dei settori. Nell'ambito della "procedura di registrazione diretta" l'Ufficio dovrebbe avere la facoltà di esigere diritti di registrazione proporzionali, dal momento che questa procedura è più laboriosa di quanto lo sia

la gestione delle domande dell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) Tuttavia l'applicazione della "procedura di registrazione diretta" non dovrebbe sollevare gli Stati membri dall'obbligo di designare un'autorità competente preposta ai controlli e all'applicazione delle norme e di intraprendere le azioni necessarie a far rispettare i diritti stabiliti nel presente regolamento. L'autorità competente per la gestione delle indicazioni geografiche mantenuta o designata e l'autorità preposta ai controlli e all'applicazione delle norme possono essere diverse, qualora uno Stato membro decida in tal senso.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Dopo aver esaminato le informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca il diritto dello Stato membro di optare per la procedura straordinaria di registrazione diretta. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe conservare il diritto di modificare e revocare una decisione che consente a uno Stato membro di optare per la "procedura di registrazione diretta", qualora tale Stato membro non soddisfi le condizioni. Ad esempio qualora il numero di domande dirette presentate da

soppresso

richiedenti di tale Stato membro superi ripetutamente nel tempo il numero iniziale stimato dallo stesso Stato membro.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Al fine di garantire un processo decisionale coerente per quanto riguarda le domande di protezione e le relative contestazioni in giudizio presentate nell'ambito della procedura nazionale, è opportuno che l'Ufficio sia informato in modo tempestivo e regolare dell'apertura presso organi giurisdizionali nazionali o altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro all'Ufficio e dei relativi risultati definitivi. ***Per lo stesso motivo, uno Stato membro che ritenga che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale dovrebbe informare l'Ufficio di tale sua valutazione.*** Se lo Stato membro chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello di Unione, l'Ufficio dovrebbe essere esentato dall'obbligo di rispettare il termine per l'esame stabilito. ***Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservarne il diritto fondamentale di ottenere la protezione di un nome entro un termine ragionevole, l'esenzione deve essere limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengano che l'azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi.***

Emendamento

(19) Al fine di garantire un processo decisionale coerente per quanto riguarda le domande di protezione e le relative contestazioni in giudizio presentate nell'ambito della procedura nazionale, è opportuno che l'Ufficio sia informato in modo tempestivo e regolare dell'apertura presso organi giurisdizionali nazionali o altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro all'Ufficio e dei relativi risultati definitivi. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell'esame di una domanda a livello di Unione, l'Ufficio dovrebbe essere esentato dall'obbligo di rispettare il termine per l'esame stabilito.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Quando decidono di prevedere una protezione nazionale temporanea, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che alcuni produttori potrebbero non essere in grado di commercializzare il rispettivo prodotto con la denominazione temporaneamente protetta nello Stato membro e, nel caso in cui l'Ufficio decida di rifiutare la registrazione di tale denominazione, i produttori che non sono stati in grado di commercializzare il loro prodotto a causa della protezione nazionale temporanea possono chiedere un risarcimento o un indennizzo allo Stato membro, se le leggi del rispettivo Stato membro lo prevedono.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Per consentire agli operatori i cui interessi siano lesi dalla registrazione di un nome di continuare a usare tale nome per un periodo di tempo limitato, in violazione del regime di protezione, è opportuno concedere deroghe specifiche sotto forma di periodi transitori per l'uso dei nomi. Tali **periodi** possono anche essere **autorizzati** per **superare difficoltà temporanee e con l'obiettivo a lungo termine di** garantire il rispetto del disciplinare **da parte di tutti i produttori**. Fatte salve le norme che disciplinano i conflitti tra le indicazioni geografiche e i marchi, i nomi che altrimenti contravverrebbero alla protezione dell'indicazione geografica possono continuare a essere utilizzati

(20) Per consentire agli operatori i cui interessi siano lesi dalla registrazione di un nome di continuare a usare tale nome per un periodo di tempo limitato, in violazione del regime di protezione, è opportuno concedere deroghe specifiche sotto forma di periodi transitori per l'uso dei nomi. Tali **deroghe specifiche** possono anche essere **autorizzate** per garantire il rispetto del **relativo** disciplinare **nella zona interessata**. Fatte salve le norme che disciplinano i conflitti tra le indicazioni geografiche e i marchi, i nomi che altrimenti contravverrebbero alla protezione dell'indicazione geografica possono continuare a essere utilizzati a certe

a certe condizioni per un periodo transitorio.

condizioni per un periodo transitorio.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è opportuno istituire e tenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Il registro dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informatico accessibile al pubblico. Il registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe essere sviluppato, tenuto e conservato dall'Ufficio, il quale dovrebbe anche provvedere al personale addetto al suo funzionamento.

Emendamento

(22) Per garantire la trasparenza e l'uniformità in tutti gli Stati membri è opportuno istituire e tenere un registro elettronico dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Il registro dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informatico **facilmente** accessibile al pubblico. Il registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbe essere sviluppato, tenuto e conservato dall'Ufficio, il quale dovrebbe anche provvedere al personale addetto al suo funzionamento.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori **possano accedere rapidamente e facilmente** alle informazioni relative alle indicazioni geografiche **protette registrate**.

Emendamento

(24) Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori **abbiano un accesso rapido e facile** alle informazioni **pertinenti** relative alle indicazioni geografiche.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 26

(26) L'Ufficio dovrebbe istituire un sistema di informazione e allerta contro l'uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel sistema dei nomi di dominio. Tale sistema dovrebbe, da un lato, informare i richiedenti circa la disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, dall'altro, fornire loro informazioni nel caso in cui sia registrato un nome di dominio in conflitto con la loro indicazione geografica. Tali avvisi consentirebbero ai produttori di intervenire opportunamente in modo più rapido ed efficace. I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell'Unione dovrebbero fornire all'Ufficio tutte le informazioni e i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema in quanto compito svolto nell'interesse pubblico, in particolare informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, per quanto riguarda le allerte, i dettagli dei nomi di dominio confliggenti e le date delle relative domande e registrazioni. Le informazioni e i dati devono essere forniti in formato leggibile mediante dispositivi. La messa a disposizione dell'Ufficio di dati e informazioni costituisce un provvedimento proporzionato, in quanto serve lo scopo legittimo di garantire una migliore protezione e applicazione delle indicazioni geografiche come proprietà intellettuale nell'ambiente online. ***Ciò è tanto più vero in quanto, per quel che riguarda le allerte, il trasferimento dei dati di registrazione dei nomi di dominio è esplicitamente limitato ai nomi di dominio identici o simili, potenzialmente in grado di violare l'indicazione geografica in questione.***

(26) L'Ufficio dovrebbe istituire un sistema di informazione e allerta contro l'uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nel sistema dei nomi di dominio. Tale sistema dovrebbe, da un lato, informare i richiedenti circa la disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, dall'altro, fornire loro informazioni nel caso in cui sia registrato un nome di dominio in conflitto con la loro indicazione geografica. Tali avvisi consentirebbero ai produttori di intervenire opportunamente in modo più rapido ed efficace. I registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale stabiliti nell'Unione dovrebbero fornire all'Ufficio tutte le informazioni e i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema in quanto compito svolto nell'interesse pubblico, in particolare informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, per quanto riguarda le allerte, i dettagli dei nomi di dominio confliggenti e le date delle relative domande e registrazioni. Le informazioni e i dati devono essere forniti in formato leggibile mediante dispositivi. La messa a disposizione dell'Ufficio di dati e informazioni costituisce un provvedimento proporzionato, in quanto serve lo scopo legittimo di garantire una migliore protezione e applicazione delle indicazioni geografiche come proprietà intellettuale nell'ambiente online. Il trasferimento dei dati di registrazione dei nomi di dominio ***dovrebbe essere*** esplicitamente limitato ai nomi di dominio identici o simili, potenzialmente in grado di violare l'indicazione geografica in questione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) È opportuno istituire un comitato consultivo, vale a dire un pool di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Scopo del comitato consultivo è fornire le necessarie conoscenze e competenze locali relative a determinati prodotti e la conoscenza delle circostanze locali che possono influenzare l'esito delle procedure stabilite dal presente regolamento. Al fine di coadiuvare l'Ufficio nella valutazione delle singole domande in qualsiasi fase dell'esame, dell'opposizione, del ricorso o di altre procedure grazie a conoscenze tecniche specifiche, la divisione preposta alle indicazioni geografiche o le commissioni di ricorso, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, dovrebbero avere la possibilità di consultare il comitato consultivo. Laddove necessario, la consultazione dovrebbe anche includere un parere generale sulla valutazione dei criteri di qualità, sulla determinazione della reputazione *e della notorietà*, sulla determinazione della natura generica di un nome, sulla valutazione della concorrenza leale nelle transazioni commerciali e sul rischio di confusione per i consumatori. Il parere del comitato consultivo non dovrebbe essere vincolante. La procedura di nomina degli esperti e il funzionamento del comitato consultivo dovrebbero essere specificati nel regolamento interno del comitato consultivo approvato dal consiglio di amministrazione.

Emendamento

(27) È opportuno istituire un comitato consultivo, vale a dire un pool di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Scopo del comitato consultivo è fornire le necessarie conoscenze e competenze locali relative a determinati prodotti e la conoscenza delle circostanze locali che possono influenzare l'esito delle procedure stabilite dal presente regolamento. Al fine di coadiuvare l'Ufficio nella valutazione delle singole domande in qualsiasi fase dell'esame, dell'opposizione, del ricorso o di altre procedure grazie a conoscenze tecniche specifiche, la divisione preposta alle indicazioni geografiche o le commissioni di ricorso, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, dovrebbero avere la possibilità di consultare il comitato consultivo. Laddove necessario, la consultazione dovrebbe anche includere un parere generale sulla valutazione dei criteri di qualità, sulla determinazione della reputazione *di un'indicazione geografica*, sulla determinazione della natura generica di un nome, sulla valutazione della concorrenza leale nelle transazioni commerciali e sul rischio di confusione per i consumatori. Il parere del comitato consultivo non dovrebbe essere vincolante. ***Il comitato consultivo dovrebbe comprendere altresì esperti nel settore della categoria di prodotti in questione, anche provenienti dal mondo accademico.*** La procedura di nomina degli esperti e il funzionamento del comitato consultivo dovrebbero essere specificati nel regolamento interno del comitato consultivo approvato dal consiglio di amministrazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) È opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio internet e le indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. **Le persone che hanno un interesse legittimo in un'indicazione geografica registrata** dovrebbero essere **autorizzate** a richiedere la revoca o il trasferimento del nome di dominio nel caso in cui il nome di dominio confliggente sia stato registrato dal suo titolare senza diritti o interessi legittimi nell'indicazione geografica, oppure se è stato registrato o è utilizzato in malafede e il suo uso viola la protezione di un'indicazione geografica. Le procedure alternative di risoluzione delle controversie non dovrebbero pregiudicare la possibilità di portare le controversie sui nomi di dominio dinanzi a un tribunale nazionale.

Emendamento

(33) È opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio internet e le indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. **I titolari di un'indicazione geografica registrata o un'associazione di produttori che hanno un interesse legittimo in essa** dovrebbero essere **autorizzati** a richiedere la revoca o il trasferimento del nome di dominio nel caso in cui il nome di dominio confliggente sia stato registrato dal suo titolare senza diritti o interessi legittimi nell'indicazione geografica, oppure se è stato registrato o è utilizzato in malafede e il suo uso viola la protezione di un'indicazione geografica. Le procedure alternative di risoluzione delle controversie non dovrebbero pregiudicare la possibilità di portare le controversie sui nomi di dominio dinanzi a un tribunale nazionale. **In caso di conflitti su nomi di dominio con codici paese non appartenenti all'UE o con codici paese dell'UE relativi a indicazioni geografiche non appartenenti all'UE, la risoluzione delle controversie dovrebbe essere condotta dall'Ufficio in collaborazione con i sistemi internazionali di risoluzione delle controversie già esistenti, come quelli gestiti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e dall'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).**

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Per **evitare l'instaurarsi di condizioni di concorrenza sleale**, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare **o del documento unico o di un documento equivalente, ad esempio una sintesi completa del disciplinare**. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che i produttori rispettosi delle norme siano tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) **Poiché è la prima volta che viene attuato un** sistema di protezione delle indicazioni geografiche a livello di Unione per i prodotti artigianali e industriali, **è importante** sensibilizzare rispetto all'iniziativa i consumatori, i produttori, soprattutto le **MPMI** e le autorità pubbliche a livello **nazionale**, regionale e **locale**.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione

(37) È opportuno proteggere sia nell'Unione che nei paesi terzi i simboli, le

Emendamento

(35) Per **rafforzare la concorrenza nel mercato interno**, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare un'indicazione geografica registrata, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che i produttori rispettosi delle norme siano tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare.

Emendamento

(36) **Al fine di rafforzare il** sistema di protezione delle indicazioni geografiche a livello di Unione per i prodotti artigianali e industriali, **la Commissione, gli Stati membri e i pertinenti portatori di interessi sono incoraggiati a** sensibilizzare rispetto all'iniziativa i consumatori, i produttori, soprattutto le **microimprese, le piccole e medie imprese** e le autorità pubbliche a livello **locale**, regionale, **nazionale** e **internazionale**.

Emendamento

(37) È opportuno proteggere sia nell'Unione che nei paesi terzi i simboli, le

indicazioni e le abbreviazioni che identificano un'indicazione geografica registrata nonché i diritti dell'Unione, onde garantire che siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti.

indicazioni e le abbreviazioni che identificano un'indicazione geografica registrata nonché i diritti dell'Unione, onde garantire che siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti. ***Tale indicazione geografica dovrebbe essere protetta da qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano identici o simili ai prodotti registrati con l'indicazione geografica o l'uso di tale nome sfrutti o indebolisca l'indicazione geografica protetta. Andrebbe inoltre impedita qualsiasi imitazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili. Andrebbe altresì impedita qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, nei documenti o nelle informazioni fornite su siti web relativi ai prodotti, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla loro origine. Ciò comprende, ad esempio, l'uso di colori nazionali o regionali associati a un prodotto e qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore circa la vera origine dei prodotti.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) È opportuno ***raccomandare*** l'uso di

PE736.371v02-00

Emendamento

(38) È opportuno ***sostenere*** l'uso di

22/90

AD\1270886IT.docx

simboli e indicazioni dell'Unione sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolarne l'identificazione sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche di paesi terzi.

simboli e indicazioni dell'Unione sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolarne l'identificazione sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. L'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe **tuttavia** rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche di paesi terzi. ***Inoltre, nulla nel presente regolamento dovrebbe essere considerato come un obbligo per i produttori di utilizzare l'etichettatura dell'indicazione geografica, anche se il prodotto soddisfa altrimenti le condizioni di un'indicazione geografica registrata.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) ***A fini di chiarezza per i consumatori e per massimizzare la coerenza con il regolamento rivisto sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, alimentari, i vini e le bevande spiritose***, il simbolo dell'Unione utilizzato sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica dovrebbe essere identico a quello utilizzato sull'imballaggio dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose designati da un'indicazione geografica di cui al regolamento delegato (UE) 664/2014 della Commissione¹⁶.

¹⁶ Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni

Emendamento

(39) Il simbolo dell'Unione utilizzato sull'imballaggio dei prodotti artigianali e industriali designati da un'indicazione geografica dovrebbe essere identico a quello utilizzato sull'imballaggio dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose designati da un'indicazione geografica di cui al regolamento delegato (UE) 664/2014 della Commissione¹⁶, ***al fine di massimizzare la trasparenza per i consumatori e la coerenza con il regolamento rivisto sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, alimentari, i vini e le bevande spiritose.***

¹⁶ Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni

di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Tale fiducia può essere fondata solo se la registrazione delle indicazioni geografiche è accompagnata da verifiche e controlli efficaci, **compresa la dovuta diligenza** del produttore.

Emendamento

(40) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Tale fiducia può essere fondata solo se la registrazione delle indicazioni geografiche è accompagnata da verifiche e controlli efficaci, **compresi gli obblighi** del produttore.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Per garantire **ai** consumatori le caratteristiche specifiche dei prodotti artigianali e industriali protetti da indicazioni geografiche, i produttori dovrebbero essere soggetti a un sistema che verifichi il rispetto del disciplinare prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di istituire un sistema di verifica da parte di terzi, gestito dalle autorità competenti e dagli organismi di certificazione dei prodotti, ai quali tali autorità deleghino alcune funzioni ufficiali di controllo, o un sistema di verifica basato sull'autodichiarazione del produttore. L'autodichiarazione dovrebbe essere

Emendamento

(41) Per **rafforzare la protezione dei** consumatori **e** garantire **loro** le caratteristiche specifiche dei prodotti artigianali e industriali protetti da indicazioni geografiche, i produttori dovrebbero essere soggetti a un sistema **equo e proporzionale** che verifichi il rispetto del disciplinare prima che il prodotto sia immesso sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di istituire un sistema di verifica da parte di terzi, gestito dalle autorità competenti e dagli organismi di certificazione dei prodotti, ai quali tali autorità deleghino alcune funzioni ufficiali di controllo, o un sistema di verifica basato sull'autodichiarazione del

presentata alle autorità competenti assicurando la conformità al disciplinare.

produttore. L'autodichiarazione dovrebbe essere presentata alle autorità competenti assicurando la conformità al disciplinare.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) Affinché un prodotto possa essere incluso in una protezione dell'indicazione geografica, le fasi di produzione dovrebbero comprendere fasi importanti all'interno della zona geografica indicata. Ad esempio, la semplice aggiunta di pitture o nastri supplementari a un prodotto altrimenti finito potrebbe essere considerata una pratica fraudolenta e ingannevole. Ciò dovrebbe essere soggetto ai controlli degli Stati membri e deciso caso per caso.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di consentire ai produttori di adempiere al loro obbligo **di dovuta diligenza** presentando un'autodichiarazione alle autorità competenti ogni tre anni e dimostrando così la loro costante conformità. Ai produttori dovrebbe essere imposto di rinnovare immediatamente l'autodichiarazione in caso di modifica del disciplinare o di cambiamenti riguardanti il prodotto in questione. Il ricorso all'autodichiarazione non dovrebbe impedire ai produttori di far certificare la loro conformità, totalmente o parzialmente, da terzi ammissibili. La certificazione di

(44) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di consentire ai produttori di adempiere al loro obbligo presentando un'autodichiarazione alle autorità competenti ogni tre anni e dimostrando così la loro costante conformità. Ai produttori dovrebbe essere imposto di rinnovare immediatamente l'autodichiarazione in caso di modifica del disciplinare o di cambiamenti riguardanti il prodotto in questione. Il ricorso all'autodichiarazione non dovrebbe impedire ai produttori di far certificare la loro conformità, totalmente o parzialmente, da terzi ammissibili. La certificazione di

terzi dovrebbe integrare
l'autodichiarazione, non sostituirla.

terzi dovrebbe integrare
l'autodichiarazione, non sostituirla.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Qualora sia prevista una procedura di certificazione dell'autodichiarazione, le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli casuali.

Emendamento

soppresso

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Le tariffe o i diritti per i controlli e le verifiche dovrebbero coprire, ma non superare, i costi, comprese le spese generali, sostenuti dalle autorità competenti per eseguire i controlli ufficiali. Le spese generali potrebbero comprendere i costi di organizzazione e sostegno necessari per la pianificazione ed esecuzione dei controlli ufficiali. Tali costi dovrebbero essere calcolati in base a ciascun controllo ufficiale individuale oppure in base a tutti i controlli ufficiali effettuati in un determinato periodo di tempo. Se i diritti o le commissioni sono applicati sulla base del costo effettivo dei controlli ufficiali individuali, i produttori con buoni precedenti di conformità dovrebbero sostenere oneri nel complesso inferiori a quelli imposti agli operatori non conformi, in quanto i primi dovrebbero essere soggetti a controlli ufficiali meno frequenti. Al fine di promuovere il rispetto della legislazione dell'Unione da parte di

Emendamento

(48) Le tariffe o i diritti per i controlli e le verifiche dovrebbero coprire, ma non superare, i costi, comprese le spese generali, sostenuti dalle autorità competenti per eseguire i controlli ufficiali. Le spese generali potrebbero comprendere i costi di organizzazione e sostegno necessari per la pianificazione ed esecuzione dei controlli ufficiali. Tali costi dovrebbero essere calcolati in base a ciascun controllo ufficiale individuale oppure in base a tutti i controlli ufficiali effettuati in un determinato periodo di tempo. Se i diritti o le commissioni sono applicati sulla base del costo effettivo dei controlli ufficiali individuali, i produttori con buoni precedenti di conformità dovrebbero sostenere oneri nel complesso inferiori a quelli imposti agli operatori non conformi, in quanto i primi dovrebbero essere soggetti a controlli ufficiali meno frequenti. Al fine di promuovere il rispetto della legislazione dell'Unione da parte di

tutti i produttori, indipendentemente dal metodo scelto da ogni Stato membro per calcolare le tariffe o i diritti (in base ai costi effettivi o come importi fissi), qualora questi vengano calcolati in base ai costi complessivi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo e imposti a tutti i produttori, indipendentemente dal fatto che siano sottoposti a un controllo ufficiale durante il periodo di riferimento, tali tariffe o diritti dovrebbero essere calcolati in modo da premiare i produttori i cui precedenti testimoniano una costante conformità. ***Per la presentazione dell'autodichiarazione e il relativo trattamento non dovrebbero essere riscossi diritti.***

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per l'accREDITamento degli organismi di certificazione dei prodotti, ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da loro svolte. L'accREDITamento di tali organismi dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸. Le persone fisiche dovrebbero possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni relative ai controlli ufficiali loro delegati; dovrebbero inoltre possedere le qualifiche e l'esperienza adeguate, agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti ai controlli ufficiali loro delegati.

tutti i produttori, indipendentemente dal metodo scelto da ogni Stato membro per calcolare le tariffe o i diritti (in base ai costi effettivi o come importi fissi), qualora questi vengano calcolati in base ai costi complessivi sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo e imposti a tutti i produttori, indipendentemente dal fatto che siano sottoposti a un controllo ufficiale durante il periodo di riferimento, tali tariffe o diritti dovrebbero essere calcolati in modo da premiare i produttori i cui precedenti testimoniano una costante conformità.

Emendamento

(51) È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per l'accREDITamento degli organismi di certificazione dei prodotti, ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da loro svolte. L'accREDITamento di tali organismi dovrebbe avvenire in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸. Le persone fisiche dovrebbero possedere le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per svolgere le funzioni relative ai controlli ufficiali loro delegati; dovrebbero inoltre possedere le qualifiche e l'esperienza adeguate, agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti ai controlli ufficiali loro delegati.

Gli organismi di certificazione dei prodotti stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero dimostrare la loro compatibilità con le norme riconosciute a livello di Unione o a livello internazionale sulla base di un certificato rilasciato da un organismo firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto gli auspici del Forum internazionale per l'accreditamento.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Al fine di modificare o integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i requisiti o l'elencazione di elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento, la definizione delle procedure e delle condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione, le norme relative all'affidamento all'Ufficio della gestione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; il contenuto formale dei ricorsi, la procedura per la presentazione e l'esame dei ricorsi, nonché il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di

Gli organismi di certificazione dei prodotti stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero dimostrare la loro compatibilità con le norme riconosciute a livello di Unione o a livello internazionale sulla base di un certificato rilasciato da un organismo firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto gli auspici del Forum internazionale per l'accreditamento **(IAF) o membro della Conferenza internazionale sul riconoscimento dei laboratori di prova (ILAC)**.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Emendamento

(60) Al fine di modificare o integrare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i requisiti o l'elencazione di elementi aggiuntivi della documentazione di accompagnamento, la definizione delle procedure e delle condizioni applicabili alla preparazione e alla presentazione delle domande di registrazione dell'Unione, le norme relative all'affidamento all'Ufficio della gestione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; il contenuto formale dei ricorsi, la procedura per la presentazione e l'esame dei ricorsi, nonché il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di

ricorso; **le informazioni e le prescrizioni per l'autodichiarazione** e l'assistenza tecnica dell'Ufficio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

²³ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

ricorso e l'assistenza tecnica dell'Ufficio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

²³ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 61

Testo della Commissione

(61) L'attuale protezione delle indicazioni geografiche a livello nazionale si basa su diversi approcci normativi. La presenza di due sistemi paralleli, a livello di Unione e nazionale, potrebbe comportare il rischio di confusione per consumatori e produttori. La sostituzione dei sistemi nazionali specifici di protezione delle indicazioni geografiche con un quadro normativo a livello di Unione **creerà** certezza giuridica, **ridurrà** l'onere amministrativo per le autorità nazionali, **garantirà** una concorrenza leale tra i produttori dei prodotti con tali indicazioni, nonché costi prevedibili e

Emendamento

(61) L'attuale protezione delle indicazioni geografiche a livello nazionale si basa su diversi approcci normativi. La presenza di due sistemi paralleli, a livello di Unione e nazionale, potrebbe comportare il rischio di confusione per consumatori e produttori. La sostituzione dei sistemi nazionali specifici di protezione delle indicazioni geografiche con un quadro normativo a livello di Unione **creerebbe** certezza giuridica, **ridurrebbe** l'onere amministrativo per le autorità nazionali, **garantirebbe** una concorrenza leale tra i produttori dei prodotti con tali indicazioni, nonché costi prevedibili e

relativamente bassi, e **migliorerà** la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. A tale fine, la protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali **cessa** un anno dopo la data di **entrata in vigore** del presente regolamento. La protezione può essere prorogata nel tempo fino al completamento della procedura di registrazione per IG nazionali individuate dagli Stati membri interessati. Alcuni Stati membri partecipanti all'accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale hanno registrato sulla base dell'accordo indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali e protetto indicazioni geografiche per tali prodotti provenienti da paesi terzi. Il regolamento (UE) 2019/1753 dovrebbe quindi essere modificato in modo da consentire la continuità della protezione di tali indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 62

Testo della Commissione

(62) Poiché occorre un certo periodo di tempo perché sia attuato il quadro per il corretto funzionamento del presente regolamento al fine di creare un sistema di registrazione a livello di Unione e internazionale (con sistema informatico, istituzione e gestione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sistema di allerta dell'UE in caso di uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali **in internet** ecc.), il presente regolamento dovrebbe essere applicato a partire **da [XX] mesi dopo la data della sua entrata in**

relativamente bassi, e **migliorerebbe** la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. A tale fine, la protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali **dovrebbe cessare** un anno dopo la data di **applicazione** del presente regolamento. La protezione può essere prorogata nel tempo fino al completamento della procedura di registrazione per IG nazionali individuate dagli Stati membri interessati. Alcuni Stati membri partecipanti all'accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale hanno registrato sulla base dell'accordo indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali e protetto indicazioni geografiche per tali prodotti provenienti da paesi terzi. Il regolamento (UE) 2019/1753 dovrebbe quindi essere modificato in modo da consentire la continuità della protezione di tali indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali.

Emendamento

(62) Poiché occorre un certo periodo di tempo perché sia attuato il quadro per il corretto funzionamento del presente regolamento al fine di creare un sistema di registrazione a livello di Unione e internazionale (con sistema informatico, istituzione e gestione del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, sistema di allerta dell'UE in caso di uso illecito delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali **online** ecc.), il presente regolamento dovrebbe essere applicato a partire **dal [1° gennaio**

vigore.

2025].

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la registrazione, la protezione, il controllo e l'applicazione di **determinati** nomi che identificano prodotti artigianali e industriali in possesso di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate alla loro origine geografica e

Emendamento

(a) la registrazione, la protezione, il controllo e l'applicazione di nomi che identificano prodotti artigianali e industriali in possesso di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate alla loro origine geografica e

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento **si applica ai** prodotti artigianali e industriali **indicati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio**²⁴.

Emendamento

1. Il presente regolamento **istituisce una tutela sui generis per l'indicazione geografica dei** prodotti artigianali e industriali.

²⁴ **Regolamento (CEE) n. 2685/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).**

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Il sistema delle indicazioni geografiche di cui al presente**

Emendamento

4. La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ **non**

regolamento si applica fatta salva la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

si applica al sistema delle indicazioni geografiche di cui al presente regolamento.

²⁸ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

²⁸ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) "prodotti artigianali": prodotti *fabbricati totalmente a mano oppure con l'ausilio di strumenti manuali o mezzi meccanici, con il contributo manuale diretto che costituisce la componente più importante del prodotto finito;*

Emendamento

(a) "prodotti artigianali *e industriali*": prodotti;

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i) fabbricati a mano oppure con l'ausilio di strumenti manuali o mezzi meccanici, o la cui attività di progettazione si avvale di strumenti di progettazione anche di natura digitale, con la supervisione diretta del titolare dell'impresa (dal progetto alla manifattura); o

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**ii) *fabbricati in modo standardizzato
e mediante l'uso di macchine;***

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

**(b) *"prodotti industriali": prodotti
fabbricati in modo standardizzato,
generalmente in massa e mediante l'uso
di macchine;***

soppresso

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

**(b bis) *"indicazioni geografiche":
un'indicazione costituita dal nome di una
zona geografica, o contenente questo
nome, o un'altra indicazione
notoriamente riferita a tale zona, che
identifica un prodotto come originario di
quella zona geografica, qualora una data
qualità, la reputazione o altre
caratteristiche del prodotto siano
essenzialmente attribuibili alla sua
origine geografica;***

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) "produttore": operatore impegnato in una fase qualsiasi della produzione di un prodotto il cui nome è protetto da un'indicazione geografica, comprese le attività di produzione o trasformazione, di cui al disciplinare;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) "associazione di produttori": qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori **o** trasformatori che trattano il medesimo prodotto;

(d) "associazione di produttori": qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori, **fabbricanti**, trasformatori **o qualsiasi altro operatore** che trattano il medesimo prodotto;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) "fase di produzione": qualsiasi fase di produzione, trasformazione o preparazione che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma che ne consente la commercializzazione sul mercato **interno**;

(e) "fase di produzione": qualsiasi fase di produzione, **compresi la** trasformazione, **l'ottenimento, l'estrazione, il taglio** o la preparazione, **inclusa nel disciplinare o nella descrizione del prodotto con indicazione geografica**, che si conclude nel momento in cui il prodotto assume una forma che ne consente la commercializzazione sul mercato;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) "produttore": operatore impegnato in una fase qualsiasi della produzione di un prodotto il cui nome è protetto da un'indicazione geografica, comprese le attività di trasformazione, di cui al disciplinare.

soppresso

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera h – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione; ***oppure***

(i) i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) "organismo di certificazione dei prodotti": persona giuridica che certifica che i prodotti designati da indicazioni geografiche sono conformi al disciplinare, in adempimento di una funzione ufficiale di controllo delegata o di qualsiasi altro mandato;

(i) "organismo di certificazione dei prodotti": persona giuridica, ***debitamente accreditata***, che certifica che i prodotti designati da indicazioni geografiche sono conformi al disciplinare, in adempimento di una funzione ufficiale di controllo delegata o di qualsiasi altro mandato;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) "l'Ufficio": l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale quale definito nel regolamento (UE) 2017/1001;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k) "comunicazione di osservazioni": osservazione scritta depositata presso l'Ufficio ***dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("l'Ufficio")*** che indica inesattezze nella domanda senza attivare la procedura di opposizione.

(k) "comunicazione di osservazioni": osservazione scritta depositata presso l'Ufficio che indica inesattezze nella domanda senza attivare la procedura di opposizione.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(k bis) "protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali": un titolo di proprietà intellettuale a norma del diritto nazionale, regionale o locale che protegge specificamente i nomi che identificano i prodotti artigianali e industriali in possesso di una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche legate alla loro origine geografica, a eccezione dei marchi.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Affinché il nome di un prodotto industriale e artigianale possa beneficiare della protezione dell'"indicazione geografica", il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:

Emendamento 58

**Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c**

Testo della Commissione

(c) la sua produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica definita.

Emendamento 59

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche sono presentate **unicamente** da associazioni di produttori **di un prodotto** ("associazione di produttori richiedente") il cui nome è proposto per la registrazione. Enti pubblici regionali o locali possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura.

Emendamento 60

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Affinché il nome **o i nomi** di un prodotto industriale e artigianale possa beneficiare della protezione dell'"indicazione geografica", il prodotto deve possedere i requisiti seguenti:

Emendamento

(c) la sua produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi **importanti**, nella zona geografica definita.

Emendamento

1. Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche sono presentate da associazioni di produttori ("associazione di produttori richiedente") il cui nome è proposto per la registrazione. Enti pubblici regionali o locali possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura.

3 bis. L'uso dell'indicazione geografica è

aperto a qualunque nuovo produttore in grado di conformarsi al disciplinare.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. *I prodotti artigianali e industriali i cui nomi sono* registrati come indicazione geografica *rispettano* un disciplinare che comprende *almeno* gli elementi seguenti:

Emendamento

1. *Affinché il nome o i nomi di un prodotto artigianale e industriale siano* registrati come indicazione geografica, *il prodotto rispetta* un disciplinare che comprende gli elementi seguenti:

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il nome da proteggere come indicazione geografica, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;

Emendamento

(a) il nome, *o i nomi*, da proteggere come indicazione geografica, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico oppure il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il tipo di prodotto o di prodotti designati dal nome o dai nomi;

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la specificazione della zona geografica definita che *crea* il collegamento *di cui alla lettera g*);

Emendamento

(c) la specificazione della zona geografica definita *di cui all'articolo 5, lettera b), e i particolari che stabiliscono* il collegamento *tra la zona geografica e una data qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto*;

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica definita *di cui* all'articolo 5, *lettera c*);

Emendamento

(d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica *quale* definita all'articolo 5, *lettere a) e c)*, *e che almeno una delle fasi importanti di produzione è svolta in loco*;

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) la descrizione del metodo di produzione o di ottenimento del prodotto *ed* eventualmente *dei* metodi tradizionali e *delle* pratiche specifiche *utilizzati*;

Emendamento

(e) la descrizione del metodo di produzione o di ottenimento del prodotto *compresi*, eventualmente, *i* metodi tradizionali e *le* pratiche specifiche *da utilizzare*;

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) *i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, lettera b);*

soppresso

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(h bis) *il nome e i dati di contatto dell'autorità competente o dell'organismo di certificazione del prodotto che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare;*

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) *altre condizioni **applicabili, ove previsto**, dallo Stato membro o da un'associazione di produttori, se del caso, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione.*

(i) *altre condizioni **previste** dallo Stato membro o da un'associazione di produttori, se del caso, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione.*

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) *il nome;*

i) *il nome **o i nomi da tutelare come***

indicazione geografica;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) la tipologia (artigianale o industriale) di prodotto.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) una descrizione del prodotto e di eventuali norme specifiche relative all'imballaggio e all'etichettatura;

ii) una descrizione del prodotto e di eventuali norme specifiche, ***incluse le materie prime e le informazioni*** relative all'imballaggio e all'etichettatura;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) le fasi principali della produzione;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) Laddove il richiedente sia una microimpresa o una piccola o media impresa o un'associazione di produttori costituita unicamente da microimprese e

da piccole o medie imprese, il documento unico può essere elaborato dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'associazione di produttori, sulla base delle informazioni fornite a norma degli articoli 7 e 9. In caso di domande transfrontaliere, il documento unico può essere elaborato da una delle autorità competenti interessate. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere alla procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15, il documento unico è elaborato dall'Ufficio e il termine per l'esame è esteso a otto mesi. L'autorità competente invia il documento unico al richiedente ai fini dell'approvazione.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) se è incluso più di un nome, una giustificazione per i nomi aggiuntivi.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. La documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione ("documentazione di accompagnamento") comprende:

1. La documentazione di accompagnamento della domanda di registrazione **di cui agli articoli 11 e 17** ("documentazione di accompagnamento") comprende:

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono esigere diritti a copertura dei costi di gestione del sistema di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali previsto dal presente regolamento, compresi quelli sostenuti per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione.

Emendamento

1. Gli Stati membri possono esigere diritti a copertura dei costi **marginali** di gestione del sistema di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali previsto dal presente regolamento, compresi quelli sostenuti per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica, delle richieste di cancellazione **e, se del caso, dei ricorsi.**

Emendamento 78

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. I diritti eventualmente applicati **dagli Stati membri devono essere** ragionevoli, **favorire** la competitività dei produttori delle indicazioni geografiche e **tenere conto della situazione delle** microimprese e **delle** piccole e medie imprese.

Emendamento

2. I diritti eventualmente applicati **ai sensi del presente articolo sono** ragionevoli, **favoriscono** la competitività dei produttori delle indicazioni geografiche e **prevedono riduzioni per le** microimprese e **le** piccole e medie imprese.

Emendamento 79

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. L'Ufficio non **deve esigere** diritti per le procedure previste dal presente regolamento.

Emendamento

3. L'Ufficio non **esige** diritti per le procedure previste dal presente regolamento, **ad eccezione dei casi elencati al paragrafo 4.**

Emendamento 80

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. ***In deroga al paragrafo 3 del presente articolo***, l'Ufficio ***esige*** diritti per la procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15, la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e i ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all'articolo 30. È possibile esigere diritti anche per ***la*** modifica del disciplinare e la cancellazione, se la procedura riguarda una denominazione registrata a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 17, paragrafo 3.

Emendamento

4. L'Ufficio ***può*** esigere diritti per:

a) la procedura di registrazione diretta, di cui all'articolo 15;

b) la procedura ***relativa a prodotti originari di uno o più paesi terzi*** di cui all'articolo 17, paragrafo 3; ***e***

c) i ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all'articolo 30.

È possibile esigere diritti anche per ***una*** modifica del disciplinare, ***per l'opposizione all'indicazione geografica e per la sua*** cancellazione, se la procedura riguarda una denominazione registrata a norma dell'articolo 15 o dell'articolo 17, paragrafo 3.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare gli importi dei diritti esigibili dall'Ufficio e le relative modalità di pagamento, o di rimborso nel caso dei diritti per i ricorsi ("tassa di ricorso") dinanzi alle commissioni di ricorso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui

Emendamento

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare gli importi dei diritti esigibili dall'Ufficio e le relative modalità di pagamento, o di rimborso nel caso dei diritti per i ricorsi ("tassa di ricorso") dinanzi alle commissioni di ricorso. ***Tali atti di esecuzione garantiscono che gli eventuali diritti esigibili siano ragionevoli, promuovano la***

all'articolo 65, paragrafo 2.

competitività dei produttori delle indicazioni geografiche e tengano conto della situazione specifica delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'autorità competente garantisce che i richiedenti possano presentare la loro domanda per via elettronica tramite il sistema digitale dell'Ufficio, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 64.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri che hanno convenuto di seguire la procedura di cui al paragrafo 4 del presente articolo possono annullare l'accordo e scegliere una diversa procedura previa notifica scritta alla controparte o alle controparti. Laddove l'autorità competente che agisce per conto di un altro Stato membro o di altri Stati membri sia stabilita in uno Stato membro che intende annullare l'accordo, questo Stato membro informa per iscritto la controparte o le controparti della sua intenzione di annullare l'accordo, almeno sei mesi prima della data di annullamento.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 12 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità competente esamina la domanda e verifica che il prodotto possenga i requisiti per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 5 e riporti le informazioni necessarie per la registrazione di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Emendamento

L'autorità competente esamina la domanda e, ***entro sei mesi dalla presentazione della domanda***, verifica che il prodotto possenga i requisiti per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 5 e riporti le informazioni necessarie ***e le prove*** per la registrazione di cui agli articoli 7, 8 e 9. ***Qualora il periodo di esame superi, o sia probabilmente destinato a superare, i sei mesi, l'autorità competente informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo. La procedura di esame non supera i 18 mesi.***

Laddove sia applicabile l'articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo), l'autorità competente può elaborare il documento unico sulla base delle informazioni fornite a norma degli articoli 7 e 9 e lo invia al richiedente ai fini dell'approvazione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo la conclusione dell'esame di cui all'articolo 12, l'autorità competente svolge la procedura nazionale di opposizione. Tale procedura garantisce la pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno 60 giorni dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione o degli Stati membri di origine del prodotto in questione ("opponente nazionale") può presentare

Emendamento

1. Dopo la conclusione dell'esame di cui all'articolo 12, l'autorità competente svolge la procedura nazionale di opposizione. Tale procedura garantisce la pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno 60 giorni ***lavorativi*** dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione o degli Stati membri di origine del prodotto in questione ("opponente nazionale") può presentare

opposizione alla domanda presso l'autorità competente dello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione.

opposizione alla domanda presso l'autorità competente dello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità competente **stabilisce le modalità dettagliate della procedura di opposizione. Tali modalità possono includere criteri di ammissibilità dell'opposizione, un periodo di consultazione tra il richiedente e ciascun opponente nazionale e la presentazione, da parte del richiedente, di una relazione sull'esito delle consultazioni, comprese eventuali modifiche apportate dal richiedente alla domanda.**

Emendamento

2. L'autorità competente **esamina l'ammissibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro 30 giorni dal suo ricevimento l'autorità competente invita l'opponente e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo l'autorità competente può prorogare il termine per le consultazioni per un massimo di tre mesi qualora una delle parti ne faccia richiesta.**

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'autorità competente redige una relazione obiettiva e imparziale al termine del periodo di opposizione a livello nazionale.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. *Se un'autorità di uno Stato membro riceve un'opposizione da una persona avente un interesse legittimo, ma non stabilita o residente nel territorio dello Stato membro responsabile della fase nazionale della registrazione o degli Stati membri di origine del prodotto in questione, l'autorità competente informa l'interessato dell'inammissibilità dell'opposizione durante la fase nazionale e, al termine della fase nazionale della registrazione, trasmette tale opposizione all'Ufficio.*

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se dopo l'esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche alla domanda concordate con il richiedente ritiene che sussistano le condizioni prescritte dal presente regolamento, l'autorità competente adotta una decisione favorevole e presenta una domanda di registrazione dell'Unione conformemente all'articolo 17.

Emendamento

1. Se dopo l'esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche alla domanda concordate con il richiedente ritiene che sussistano le condizioni prescritte dal presente regolamento, l'autorità competente adotta una decisione favorevole **entro due mesi** e presenta una domanda di registrazione dell'Unione conformemente all'articolo 17 **entro due mesi dall'adozione della decisione favorevole.**

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 11, **alla Commissione è conferito il potere di**

Emendamento

1. In deroga all'articolo 11, uno Stato membro **può essere esentato** dall'obbligo

esentare uno Stato membro dall'obbligo di designare un'autorità competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e di occuparsi della gestione delle domande di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali a livello nazionale se lo Stato membro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, **fornisce alla Commissione la prova che sussistono le condizioni seguenti:**

di designare un'autorità competente a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e di occuparsi della gestione delle domande di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali a livello nazionale se lo Stato membro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, **informa la Commissione di tale decisione.**

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) lo Stato membro interessato non dispone di un sistema nazionale sui generis per la gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; e

soppresso

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di esenzione, accompagnata da una valutazione, nella quale dimostra che l'interesse locale per la protezione di prodotti artigianali e industriali mediante un'indicazione geografica è basso.

soppresso

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro ***prima di adottare una decisione*** sulla deroga di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro sulla deroga di cui al paragrafo 1.

Emendamento 94

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Quando uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, la domanda di ***un'associazione di produttori*** di tale Stato membro finalizzata alla registrazione, cancellazione o modifica del disciplinare di un'indicazione geografica originaria dell'Unione è indirizzata direttamente all'Ufficio.

Emendamento

3. Quando uno Stato membro si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, la domanda di ***un richiedente*** di tale Stato membro finalizzata alla registrazione, cancellazione o modifica del disciplinare di un'indicazione geografica originaria dell'Unione è indirizzata direttamente all'Ufficio. ***Laddove sia applicabile l'articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo), l'autorità competente può elaborare il documento unico sulla base delle informazioni fornite a norma degli articoli 7 e 9 e lo invia al richiedente ai fini dell'approvazione.***

Emendamento 95

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. ***Se il numero di domande dirette presentate dai richiedenti di uno Stato membro che ha comunicato la propria esenzione supera notevolmente la stima indicata nella valutazione presentata dallo Stato membro a norma del paragrafo 1, la Commissione può revocare la propria decisione di cui al paragrafo 2.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se l'Ufficio ne fa richiesta, lo Stato membro presta assistenza tramite il referente entro un termine di 60 giorni, in particolare per la procedura di esame. Se lo Stato membro ne fa richiesta, il termine può essere prorogato di 60 giorni. Tale assistenza comprende l'esame di determinati aspetti specifici delle domande presentate dal richiedente all'Ufficio, la verifica di determinate informazioni contenute nelle domande, il rilascio di dichiarazioni relative a tali informazioni e la risposta ad altre richieste di chiarimenti formulate dall'Ufficio in relazione alle domande.

Emendamento

8. Se l'Ufficio ne fa richiesta, lo Stato membro presta assistenza tramite il referente entro un termine di 60 giorni **lavorativi**, in particolare per la procedura di esame. Se lo Stato membro ne fa richiesta, il termine può essere prorogato di 60 giorni **lavorativi**. Tale assistenza comprende l'esame di determinati aspetti specifici delle domande presentate dal richiedente all'Ufficio, la verifica di determinate informazioni contenute nelle domande, il rilascio di dichiarazioni relative a tali informazioni e la risposta ad altre richieste di chiarimenti formulate dall'Ufficio in relazione alle domande.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell'Unione, la domanda di registrazione dell'Unione presentata da uno Stato membro all'Ufficio comprende:

Emendamento

1. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell'Unione, la domanda di registrazione dell'Unione presentata da **un richiedente a norma dell'articolo 15 o da** uno Stato membro all'Ufficio comprende:

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata

Emendamento

(c) **se del caso**, una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata

inizialmente trasmessa che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione a norma del presente regolamento;

inizialmente trasmessa che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione a norma del presente regolamento **e che non vi sono obiezioni sollevate a livello nazionale;**

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari di uno o più paesi terzi, la domanda di registrazione è presentata all'Ufficio e comprende:

Emendamento

3. Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari di uno o più paesi terzi, la domanda di registrazione **può essere** presentata all'Ufficio **soltanto da parte di paesi terzi che riconoscono e applicano le indicazioni geografiche dell'Unione** e comprende:

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Una domanda di registrazione comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è presentata all'Ufficio da uno degli Stati membri interessati o dall'associazione di produttori richiedente di un paese terzo direttamente o dall'autorità competente di tale paese terzo. Se la zona transfrontaliera riguarda uno Stato membro e un paese terzo, la domanda di registrazione comune è presentata dallo Stato membro interessato.

Emendamento

4. Una domanda di registrazione comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è presentata all'Ufficio da uno degli Stati membri interessati o dall'associazione di produttori richiedente di un paese terzo direttamente o dall'autorità competente di tale paese terzo. Se la zona transfrontaliera riguarda uno Stato membro e un paese terzo, la domanda di registrazione comune è presentata dallo Stato membro interessato. **Se la zona transfrontaliera riguarda uno o più Stati membri che hanno ottenuto la deroga all'articolo 11 e uno o più paesi terzi, la domanda di registrazione comune è presentata dalle associazioni di produttori richiedenti.**

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La domanda comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, comprende, **se del caso**, i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo di tutti gli Stati membri o paesi terzi interessati. La relativa procedura nazionale di domanda, l'esame e la procedura di opposizione di cui agli articoli 11, 12 e 13 sono svolti in tutti gli Stati membri e paesi terzi interessati.

Emendamento

5. La domanda comune di cui all'articolo 6, paragrafo 4, comprende i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo di tutti gli Stati membri **interessati o, se del caso, i documenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo** dei paesi terzi interessati. La relativa procedura nazionale di domanda, l'esame e la procedura di opposizione di cui agli articoli 11, 12 e 13 sono svolti in tutti gli Stati membri e paesi terzi interessati.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) la domanda è conforme alla definizione di indicazione geografica di cui all'articolo 3;

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Qualora constati, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, che la domanda è incompleta o inesatta, l'Ufficio invia le proprie osservazioni allo Stato membro da cui proviene la domanda oppure, nel caso di domande provenienti da paesi terzi, all'associazione di produttori o all'autorità competente che ha presentato la domanda dell'Unione, e li invita a completare o a rettificare la domanda

6. Qualora constati, sulla base dell'esame effettuato a norma del paragrafo 1, che la domanda è incompleta o inesatta, l'Ufficio invia le proprie osservazioni allo Stato membro da cui proviene la domanda oppure, nel caso di domande provenienti da paesi terzi, all'associazione di produttori o all'autorità competente che ha presentato la domanda dell'Unione, e li invita a completare o a rettificare la domanda

entro 60 giorni. Se lo Stato membro o, nel caso di domande di paesi terzi, l'associazione di produttori o l'autorità competente non completa la domanda entro il termine stabilito, la domanda si considera ritirata oppure, se non rettificata, è respinta a norma dell'articolo 24, paragrafo 2.

entro 60 giorni *lavorativi*. Se lo Stato membro o, nel caso di domande di paesi terzi, l'associazione di produttori o l'autorità competente non completa la domanda entro il termine stabilito, la domanda si considera ritirata oppure, se non rettificata, è respinta a norma dell'articolo 24, paragrafo 2. ***Su richiesta, il termine può essere prorogato di due mesi.***

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Gli Stati membri tengono*** informato l'Ufficio in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e amministrativi nazionali che potrebbero influire sulla registrazione di un'indicazione geografica.

Emendamento

1. ***L'autorità competente dello Stato membro tiene*** informato l'Ufficio in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e amministrativi nazionali, ***avverso la sua decisione***, che potrebbero influire sulla registrazione di un'indicazione geografica.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'Ufficio è esentato dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame stabilito all'articolo 19, paragrafo 2, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, che:

Emendamento

2. L'Ufficio è esentato dall'obbligo di rispettare il termine per effettuare l'esame stabilito all'articolo 19, paragrafo 3, e di informare il richiedente dei motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione ***dall'autorità competente*** di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, che:

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) informi l'Ufficio che la decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o

Emendamento

(a) informi l'Ufficio che la decisione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione **amministrativa o** giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; o

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) chieda all'Ufficio di sospendere l'esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda **e lo Stato membro ritenga che tale procedimento si fondi su motivi validi.**

Emendamento

(b) chieda all'Ufficio di sospendere l'esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda.

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'esenzione di cui al paragrafo 2 ha effetto finché all'Ufficio non viene comunicato **dallo** Stato membro che **la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di** sospensione.

Emendamento

3. L'esenzione di cui al paragrafo 2 ha effetto finché all'Ufficio non viene comunicato **dall'autorità competente dello** Stato membro che **il motivo della** sospensione **non sussiste più.**

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Se* la decisione giudiziaria di cui al paragrafo 2 è **passata in giudicato**, lo Stato membro procede, secondo necessità, a **ritirare o a modificare la domanda**.

Emendamento

4. **Quando** la decisione giudiziaria di cui al paragrafo 2 è **divenuta definitiva**, **l'autorità competente dello Stato membro** procede, secondo necessità, a **informare l'Ufficio di conseguenza**.

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Ufficio esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro 60 giorni dal suo ricevimento l'Ufficio invita l'opponente e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, l'Ufficio può prorogare il termine per le consultazioni di un periodo ulteriore fino a tre mesi qualora una delle parti ne faccia richiesta. L'Ufficio può offrirsi come mediatore per le consultazioni tra il richiedente e l'opponente a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001.

Emendamento

3. L'Ufficio esamina la ricevibilità dell'opposizione. Se ritiene che l'opposizione sia ricevibile, entro 60 giorni **lavorativi** dal suo ricevimento l'Ufficio invita l'opponente e il richiedente ad avviare consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. In qualsiasi momento durante tale periodo, l'Ufficio può prorogare il termine per le consultazioni di un periodo ulteriore fino a tre mesi qualora una delle parti ne faccia richiesta. L'Ufficio può offrirsi come mediatore per le consultazioni tra il richiedente e l'opponente a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Entro un mese dal termine delle consultazioni di cui al paragrafo 2, il richiedente stabilito nel paese terzo o l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di registrazione dell'Unione

Emendamento

6. Entro un mese dal termine delle consultazioni di cui al paragrafo 2, il richiedente stabilito nel paese terzo o l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo da cui è stata presentata la domanda di registrazione dell'Unione

comunica all'Ufficio il risultato delle consultazioni, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opposenti e indicando le conseguenti modifiche eventualmente apportate alla domanda. Anche l'opponente può comunicare all'Ufficio la propria posizione al termine delle consultazioni.

comunica all'Ufficio *e, se del caso, alle associazioni di produttori o ai singoli produttori pertinenti* il risultato delle consultazioni, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opposenti e indicando le conseguenti modifiche eventualmente apportate alla domanda. Anche l'opponente può comunicare all'Ufficio la propria posizione al termine delle consultazioni.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria all'articolo 37, all'articolo 38 o all'articolo 39;

Emendamento

(b) la registrazione dell'indicazione geografica proposta sarebbe contraria **all'articolo 35**, all'articolo 37, all'articolo 38 o all'articolo 39;

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Fatto salvo l'articolo 42, al momento della registrazione l'Ufficio può decidere di concedere un periodo transitorio fino a **cinque** anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 35 di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché un'opposizione ricevibile e motivata, a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 21, alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica la cui protezione è violata dimostri che:

Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo [42], al momento della registrazione **dell'indicazione geografica** l'Ufficio può decidere di concedere un periodo transitorio fino a **tre** anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 35 di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché un'opposizione ricevibile e motivata, a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 21, alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica la cui protezione è violata dimostri che:

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'Ufficio può decidere di prorogare il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 fino a un massimo di **15** anni, o acconsentire all'uso della denominazione fino a un massimo di ulteriori **15** anni, sempre che sia inoltre dimostrato che:

Emendamento

2. L'Ufficio può decidere di prorogare il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 fino a un massimo di **cinque** anni, o acconsentire all'uso della denominazione fino a un massimo di ulteriori **cinque** anni, sempre che sia inoltre dimostrato che:

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) tale uso non abbia indotto ***né abbia potuto indurre*** in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Emendamento

(c) tale uso non abbia indotto in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. ***Al fine di superare difficoltà temporanee e conseguire l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti i produttori di un prodotto recante l'indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può*** stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di ***dieci*** anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di

Emendamento

5. ***Gli Stati membri possono*** stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di ***cinque*** anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio, ***per i produttori di un prodotto recante l'indicazione geografica, al fine di garantire l'osservanza del relativo disciplinare nella zona interessata,*** purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni precedenti la

cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi per almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro, e lo abbiano comunicato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 13.

presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro, e lo abbiano comunicato nell'ambito della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 13.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il paragrafo 5 si applica, mutatis mutandis, alle indicazioni geografiche facenti riferimento a zone situate in paesi terzi, ***ad eccezione della procedura di opposizione.***

Emendamento

6. Il paragrafo 5, ***ad eccezione della procedura di opposizione,*** si applica, mutatis mutandis, alle indicazioni geografiche facenti riferimento a zone situate in paesi terzi.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 19, ritiene che non siano soddisfatti i requisiti indicati in tale articolo, l'Ufficio adotta una decisione di respingimento della domanda di registrazione.

Emendamento

2. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 19, ritiene che non siano soddisfatti i requisiti indicati in tale articolo, l'Ufficio adotta una decisione di respingimento della domanda di registrazione. ***L'Ufficio può pubblicare il rifiuto della domanda di indicazione geografica.***

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le decisioni adottate dall'Ufficio sono pubblicate nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. I riferimenti al nome e **alla classe** del prodotto, le indicazioni del paese o dei paesi di origine e il riferimento alla decisione pubblicata nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 120

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Per la gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio istituisce, conserva e tiene un registro elettronico accessibile al pubblico delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali.

Emendamento 121

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera a**

Testo della Commissione

(a) il nome **registrato del prodotto**;

Emendamento 122

Emendamento

7. Le decisioni adottate dall'Ufficio sono pubblicate nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. I riferimenti al nome e **al tipo** di prodotto, le indicazioni del paese o dei paesi di origine e il riferimento alla decisione pubblicata nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

1. Per la gestione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, l'Ufficio istituisce, conserva e tiene un registro elettronico **facilmente** accessibile al pubblico delle indicazioni geografiche dell'Unione per i prodotti artigianali e industriali.

Emendamento

(a) il nome **dell'indicazione geografica registrata come "indicazione geografica protetta"**;

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *la classe del* prodotto;

Emendamento

(b) *il tipo di* prodotto;

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente sono iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Le indicazioni geografiche diverse da quelle protette nell'Unione *a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/5713* sono iscritte mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Emendamento

4. Le indicazioni geografiche di prodotti *artigianali e industriali* di paesi terzi che sono protette nell'Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l'Unione è parte contraente sono iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Le indicazioni geografiche *di paesi terzi* diverse da quelle protette nell'Unione *ai sensi dell'atto di Ginevra* sono iscritte mediante atti di esecuzione adottati dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'Ufficio conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica e, in caso di cancellazione, per i dieci anni successivi.

Emendamento

7. L'Ufficio conserva la documentazione relativa alla registrazione di un'indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell'indicazione geografica e, in caso di cancellazione *o rifiuto*, per i dieci anni successivi.

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Ufficio fa in modo che chiunque possa scaricare un estratto ufficiale del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali contenente prova della registrazione dell'indicazione geografica, nonché i dati relativi compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. L'estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo.

Emendamento

1. L'Ufficio fa in modo che chiunque possa scaricare **facilmente** un estratto ufficiale del registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali contenente prova della registrazione **o del rifiuto** dell'indicazione geografica, nonché i dati relativi compresa la data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica o altra data di priorità. L'estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giudiziari, dinanzi a un organo giurisdizionale, a una corte di arbitrato o a un organismo analogo.

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'associazione di produttori richiedente oppure, in caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, il singolo produttore figurano come titolari della registrazione nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e nell'estratto ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento

2. L'associazione di produttori richiedente oppure, in caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, **l'autorità designata da uno Stato membro o da una collettività territoriale** o il singolo produttore figurano come titolari della registrazione nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e nell'estratto ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un'associazione di produttori che abbia un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata.

Emendamento

1. Un'associazione di produttori, ***un'autorità competente o un singolo produttore*** che abbia un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di un'indicazione geografica registrata.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la modifica rischia di ***annullare*** il legame con la zona geografica di cui al documento unico;

Emendamento

(b) la modifica rischia di ***pregiudicare*** il legame con la zona geografica di cui al documento unico;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, l'Ufficio può decidere di cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti:

Emendamento

1. Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata ***di un'associazione di produttori beneficiaria di indicazione geografica***, di uno Stato membro, di un paese terzo o di persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, l'Ufficio può decidere di cancellare la registrazione di un'indicazione geografica nei casi seguenti:

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per un periodo continuativo di almeno *sette* anni.

Emendamento

(b) qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica per un periodo continuativo di almeno *cinque* anni;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) qualora non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dalla definizione di indicazione geografica.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. ***L'articolo 6 e gli*** articoli da 19 a 25 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione.

3. ***Le tappe della fase nazionale e dell'Unione di cui all'articolo 6, agli articoli da 12 a 15 e agli*** articoli da 19 a 25 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura di cancellazione. ***Salvo che la cancellazione non sia richiesta dal beneficiario, questi è informato della richiesta dall'autorità nazionale competente o, qualora si applichi l'articolo 15, dall'Ufficio.***

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ognuna delle parti di una procedura disciplinata dal presente regolamento che abbia subito un pregiudizio dalla decisione adottata dall'Ufficio in merito a tale procedura può ricorrere contro tale decisione dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all'articolo 34. Le decisioni dell'Ufficio **oggetto di ricorso** hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo. Anche gli Stati membri hanno il diritto di intervenire nella procedura.

Emendamento

1. Ognuna delle parti di una procedura disciplinata dal presente regolamento che abbia subito un pregiudizio dalla decisione adottata dall'Ufficio in merito a tale procedura può ricorrere contro tale decisione dinanzi alle commissioni di ricorso di cui all'articolo 34. Le decisioni dell'Ufficio **contestate** hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo. Anche gli Stati membri hanno il diritto di intervenire nella procedura **di ricorso**.

Emendamento 134

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di pubblicazione della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della decisione deve essere presentata una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 135

**Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Le commissioni di ricorso esaminano quindi la ricevibilità del ricorso.

Emendamento

soppresso

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul ricorso. Tali commissioni esercitano le competenze della divisione preposta alle indicazioni geografiche che ha emesso la decisione **impugnata**, oppure rinviano l'istanza a detta divisione **per la prosecuzione del procedimento**. Le commissioni di ricorso possono, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di una parte, consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 33. Al fine di assistere le parti nel raggiungimento di una composizione amichevole, l'Ufficio può offrire servizi di mediazione a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001.

Emendamento

5. In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul ricorso. Tali commissioni esercitano le competenze della divisione preposta alle indicazioni geografiche **di cui all'articolo 32** che ha emesso la decisione **contestata**, oppure rinviano l'istanza a detta divisione. Le commissioni di ricorso possono, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di una parte, consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 33. Al fine di assistere le parti nel raggiungimento di una composizione amichevole, l'Ufficio può offrire servizi di mediazione a norma dell'articolo 170 del regolamento (UE) 2017/1001.

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi si può ricorrere dinanzi al Tribunale, entro due mesi dalla data di **pubblicazione** della decisione, per violazione di prescrizioni formali essenziali, del **TFUE**, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per abuso di potere. Il ricorso può essere presentato a nome di una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso, se nella loro decisione queste non ne hanno accolto le richieste, e da qualsiasi Stato membro. Il

Emendamento

6. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi si può ricorrere dinanzi al Tribunale **dell'Unione europea**, entro due mesi dalla data di **notifica** della decisione, per violazione di prescrizioni formali essenziali, del **trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per abuso di potere. Il ricorso può essere presentato a nome di una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso, se nella loro

Tribunale ha facoltà sia di annullare che di riformare la decisione impugnata.

decisione queste non ne hanno accolto le richieste, e da qualsiasi Stato membro. Il Tribunale ha facoltà sia di annullare che di riformare la decisione impugnata.

Emendamento 138

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine **di ricorso**, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o di eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale.

Emendamento

7. Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine **di cui al paragrafo 6**, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o di eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia **dell'Unione europea** contro la decisione del Tribunale. **L'Ufficio adotta i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale o, in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.**

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per i nomi di dominio registrati con un nome di dominio di primo livello nazionale, amministrati o gestiti mediante un registro stabilito nell'Unione, l'Ufficio predispone un sistema di informazione e allerta. A seguito della **presentazione** di una domanda di indicazione geografica, il sistema di informazione e allerta informa i **richiedenti l'indicazione** geografica in merito alla disponibilità dell'indicazione geografica in questione come nome di dominio e, facoltativamente, all'eventuale registrazione di un nome di dominio

Emendamento

1. Per i nomi di dominio registrati con un nome di dominio di primo livello nazionale, amministrati o gestiti mediante un registro stabilito nell'Unione, l'Ufficio predispone un sistema di informazione e allerta. A seguito della **registrazione** di una domanda di indicazione geografica, il sistema di informazione e allerta informa i **titolari dei diritti dell'indicazione** geografica in merito alla disponibilità dell'indicazione geografica in questione come nome di dominio e, facoltativamente, all'eventuale registrazione di un nome di

identico o simile all'indicazione geografica in questione (allerta per i nomi di dominio).

dominio identico o simile all'indicazione geografica in questione (allerta per i nomi di dominio).

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, i registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale istituiti nell'Unione forniscono all'Ufficio **tutte** le informazioni e **tutti** i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, i registri dei nomi di dominio di primo livello nazionale istituiti nell'Unione forniscono all'Ufficio le informazioni e i dati in loro possesso necessari al funzionamento del sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il paragrafo 1 non pregiudica la possibilità per l'Ufficio di estendere il sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio ad altri nomi di dominio di primo livello amministrati e gestiti da un registro stabilito nell'Unione, in particolare ai nomi di dominio di primo livello generici. In tal caso, il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis ai pertinenti registri dei nomi di dominio di primo livello.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le decisioni riguardanti le opposizioni e le cancellazioni sono adottate da una commissione composta da tre membri, dei quali almeno uno deve essere un giurista. Tutte le altre decisioni di cui al paragrafo 1 **sono** adottate da un solo membro.

Emendamento

2. Le decisioni riguardanti le opposizioni e le cancellazioni sono adottate da una commissione composta da tre membri, dei quali almeno uno deve essere un giurista **e/o possedere qualifiche tecniche**. Tutte le altre decisioni di cui al paragrafo 1 **possono essere** adottate da un solo membro.

Emendamento 143

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – titolo**

Testo della Commissione

Comitato consultivo **per le indicazioni geografiche**

Emendamento

Comitato consultivo

Emendamento 144

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. È istituito un comitato consultivo incaricato di formulare pareri nei casi previsti dal presente regolamento.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 145

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

2. La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso di cui agli articoli 32 e 34 possono (o devono, quando la Commissione ne fa richiesta) consultare il comitato consultivo

Emendamento

2. La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso di cui agli articoli 32 e 34 possono (o devono, quando la Commissione ne fa richiesta) consultare il comitato consultivo

in merito **alle singole domande** in qualsiasi fase delle procedure d'esame, di opposizione o di ricorso di cui agli articoli 19, 21 e 30, **nonché in merito alle questioni seguenti**:

su questioni in merito **a una domanda** in qualsiasi fase delle procedure d'esame, di opposizione o di ricorso di cui agli articoli 19, 21, 22, 24, 28, 29 e 30. **Il comitato consultivo può essere consultato anche su questioni orizzontali, quali**:

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) la dimostrazione della **reputazione** e notorietà;

Emendamento

(b) la dimostrazione della notorietà;

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la determinazione del carattere generico del nome;

Emendamento

(c) la determinazione del carattere generico del nome **dell'indicazione geografica**;

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) **la valutazione della lealtà nell'ambito degli scambi commerciali** e il rischio di confusione del consumatore nei casi di conflitto tra le indicazioni geografiche e i marchi, gli omonimi o prodotti esistenti legalmente in commercio.

Emendamento

(d) il rischio di confusione del consumatore nei casi di conflitto tra le indicazioni geografiche e i marchi, gli omonimi o prodotti esistenti legalmente in commercio.

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la valutazione delle condizioni di produzione e il legame tra il prodotto e la sua origine geografica;

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La divisione preposta alle indicazioni geografiche e le commissioni di ricorso **consultano** il comitato consultivo in merito all'eventuale registrazione di tutte le singole domande presentate tramite la procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15.

3. La divisione preposta alle indicazioni geografiche **di cui all'articolo 32 e, se del caso, le commissioni di ricorso di cui all'articolo 34 possono consultare** il comitato consultivo in merito all'eventuale registrazione di tutte le domande presentate tramite la procedura di registrazione diretta di cui all'articolo 15 bis.

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il comitato consultivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri *e* da un rappresentante della Commissione, **nonché** dai rispettivi supplenti.

5. Il comitato consultivo è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, da un rappresentante della Commissione, dai rispettivi supplenti, **nonché da eventuali esperti riconosciuti nel settore delle indicazioni geografiche o della categoria del prodotto interessato, compresi il mondo accademico e i rappresentanti delle regioni.**

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le procedure per la nomina dei membri del comitato consultivo e il funzionamento del comitato sono precisate nel relativo regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione e sono rese pubbliche.

Emendamento

8. Le procedure per la nomina dei membri del comitato consultivo e il funzionamento del comitato sono precisate nel relativo regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione **istituito dall'articolo 153 del regolamento (UE) 2017/1001** e sono rese pubbliche.

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali sono protette da:

Emendamento

1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali **nonché le indicazioni geografiche protette ai sensi di un accordo internazionale nell'Unione** sono protette da:

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano identici o simili ai prodotti registrati con l'indicazione geografica o l'uso di tale nome sfruttati, **indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione dell'indicazione** geografica protetta;

Emendamento

(a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano identici o simili ai prodotti registrati con l'indicazione geografica o l'uso di tale nome sfruttati **l'indicazione geografica protetta, anche laddove tali prodotti siano parti o componenti di manufatti;**

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica **protetta** è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "**gusto**", "come" o simili;

Emendamento

(b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se l'indicazione geografica **registrata** è una traduzione, **trascrizione o traslitterazione** o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "**fragranza**", "come" o simili, **anche laddove tali prodotti siano parti o componenti di manufatti**;

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, nei documenti o nelle informazioni fornite su **siti web** relativi ai prodotti, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla loro origine;

Emendamento

(c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, nei documenti o nelle informazioni fornite su **interfacce online o in altri formati digitali** relativi ai prodotti **o nei nomi di dominio**, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla loro origine;

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l'evocazione di un'indicazione

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l'evocazione di un'indicazione

geografica abbia luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi **di un** consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e **chiaro** con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la reputazione del nome registrato.

geografica abbia luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi **del** consumatore **medio europeo, che è di norma** ragionevolmente **informato e ragionevolmente attento e** cauto, un legame **sufficientemente** diretto con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la reputazione del nome registrato.

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai nomi di dominio contenenti un'indicazione geografica registrata o che consistono in tale indicazione.

Emendamento

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai nomi di dominio contenenti un'indicazione geografica registrata o che consistono in tale indicazione **entro i limiti dell'articolo 41**.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'articolo 35 non pregiudica l'uso di un'indicazione geografica **da parte di produttori in conformità all'articolo 43 per indicare** che un prodotto fabbricato o manufatto contiene, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non indebolisca, né svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica.

Emendamento

1. L'articolo 35 non pregiudica l'uso **del nome** di un'indicazione geografica **protetta che indichi** che un prodotto fabbricato o manufatto contiene **o integra**, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali, **sia concordato con il titolare dei diritti dell'indicazione geografica** e non indebolisca, né svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica.

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 39

Testo della Commissione

Un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica **potrebbe** indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Emendamento

La domanda di registrazione di un'indicazione geografica **è respinta** se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica **è tale da** indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 39 – comma unico (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'Ufficio rimuove dal registro dell'Unione le indicazioni geografiche che siano state registrate in violazione del primo comma.

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri verificano che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di funzionari pubblici e di altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori.

1. Gli Stati membri **o l'Ufficio, in caso di domanda diretta**, verificano **periodicamente** che l'associazione di produttori operi in maniera trasparente, **non discriminatoria** e democratica e che tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica abbiano il diritto di aderire all'associazione. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione ai lavori dell'associazione di produttori anche di funzionari pubblici e di altri portatori di interessi come associazioni

di consumatori, dettaglianti e fornitori.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) elaborare il disciplinare e gestire controlli interni che garantiscano la conformità a tale disciplinare delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica;

Emendamento

(a) elaborare **e modificare** il disciplinare e gestire controlli interni che garantiscano la conformità a tale disciplinare delle fasi di produzione del prodotto designato dall'indicazione geografica;

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) avviare azioni legali **intese a** garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati;

Emendamento

(b) avviare azioni legali **e rivendicare i loro diritti, anche mediante azioni di esecuzione, al fine di** garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati, **nonché per scongiurare o contrastare eventuali misure che siano, o rischino di essere, dannose per l'immagine del loro prodotto;**

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

ii) diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un'indicazione geografica;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera d – punto v

Testo della Commissione

v) attività di consulenza e formazione per i produttori attuali e futuri, ***anche per quanto riguarda la parità e l'integrazione di genere; e***

Emendamento

v) attività di consulenza e formazione per i produttori attuali e futuri;

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica non conforme al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche ***su internet***, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili.

Emendamento

(e) lottare contro la contraffazione e i sospetti usi fraudolenti sul mercato interno di un'indicazione geografica non conforme al disciplinare, monitorando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche ***sulle interfacce online***, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante i sistemi riservati disponibili.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 a. Le associazioni di produttori garantiscono che i produttori all'interno dell'associazione rispettino costantemente il pertinente disciplinare quando utilizzano il nome e il simbolo sul mercato. Essi possono:

- (a) monitorare l'impiego commerciale dell'indicazione geografica sul mercato;*
- (b) sviluppare attività volte a garantire la conformità al relativo disciplinare di un prodotto designato da un'indicazione geografica;*
- (c) prendere provvedimenti per garantire un'adeguata protezione giuridica dell'indicazione geografica, come eventualmente informare le autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1.*

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 35 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione all'Ufficio della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

Emendamento

1. La registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 35 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione all'Ufficio della domanda di registrazione dell'indicazione geografica. ***Se del caso, l'Ufficio tiene conto dell'eventuale priorità rivendicata nella domanda relativa a tale marchio commerciale.***

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Ufficio e, se del caso, le autorità nazionali competenti invalidano i marchi commerciali registrati in violazione del paragrafo 1.

Emendamento

2. L'Ufficio e, se del caso, le autorità nazionali competenti invalidano, ***su richiesta***, i marchi commerciali registrati in violazione del paragrafo 1.

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per le indicazioni geografiche registrate secondo la procedura di cui all'articolo 67, si ritiene che il primo giorno di protezione successivo al periodo transitorio di un anno da [data di **entrata in vigore** del presente regolamento] coincida con il giorno in cui gli Stati membri hanno informato l'Ufficio e la Commissione.

Emendamento

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per le indicazioni geografiche registrate secondo la procedura di cui all'articolo 67, si ritiene che il primo giorno di protezione successivo al periodo transitorio di un anno da [data di **applicazione** del presente regolamento] coincida con il giorno in cui gli Stati membri hanno informato l'Ufficio e la Commissione.

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi produttore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare **o al documento unico** corrispondente **o a un equivalente di quest'ultimo**.

Emendamento

1. Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi produttore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente.

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono obiettive e imparziali e dispongono di personale qualificato e delle risorse **necessarie** per svolgere le loro funzioni.

Emendamento

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 sono obiettive e imparziali e dispongono di personale **sufficientemente** qualificato e delle risorse per svolgere le loro funzioni **in modo efficiente**.

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I costi della verifica del rispetto del disciplinare *possono essere* a carico dei produttori soggetti ai controlli. *Anche gli* Stati membri possono comunque contribuire per tali costi.

Emendamento

6. I costi della verifica del rispetto del disciplinare *sono* a carico dei produttori soggetti ai controlli. *Gli* Stati membri possono comunque contribuire per tali costi. *Le spese eventualmente addebitate dagli Stati membri sono ragionevoli, incentivano la competitività dei produttori che utilizzano le indicazioni geografiche e tengono conto della situazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese.*

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione

Articolo 47

Dovere di diligenza

I produttori che utilizzano l'indicazione geografica garantiscono costantemente la conformità al relativo disciplinare dell'uso del nome e del simbolo sul mercato. Essi possono:

- (a) monitorare l'impiego commerciale dell'indicazione geografica sul mercato;*
- (b) sviluppare attività volte a garantire la conformità al relativo disciplinare di un prodotto designato da un'indicazione geografica;*
- (c) prendere provvedimenti per garantire un'adeguata protezione giuridica dell'indicazione geografica, come eventualmente informare le autorità competenti di cui all'articolo 45, paragrafo 1.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate dell'applicazione delle norme, che possono coincidere con le autorità competenti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, responsabili dei controlli sul mercato e dell'applicazione delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto artigianale o industriale designato da un'indicazione geografica ha completato tutte le fasi della produzione, ***indipendentemente dal fatto che si trovi in deposito, transito, distribuzione oppure sia offerto in vendita all'ingrosso o al dettaglio, anche nel settore del commercio elettronico.***

Emendamento

1. Gli Stati membri designano una o più autorità incaricate dell'applicazione delle norme, che possono coincidere con le autorità competenti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, responsabili dei controlli sul mercato e dell'applicazione delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto artigianale o industriale designato da un'indicazione geografica ha completato tutte le fasi della produzione.

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità incaricata dell'applicazione delle norme esegue controlli ***sui prodotti designati da indicazioni geografiche*** basati su un'analisi dei rischi e sulle notifiche ***dei produttori interessati*** per garantire la conformità al disciplinare o al documento unico o a un equivalente di quest'ultimo.

Emendamento

2. L'autorità incaricata dell'applicazione delle norme esegue ***regolarmente*** controlli basati su un'analisi dei rischi e sulle notifiche per garantire la conformità al disciplinare o al documento unico o a un equivalente di quest'ultimo. ***Qualora si rilevi una non conformità, le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.***

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Fatto salvo l'articolo 46**, gli Stati membri possono autorizzare l'autodichiarazione per la verifica del rispetto del disciplinare. Il produttore presenta tale autodichiarazione alle autorità competenti **di cui all'articolo 45**, paragrafo 1.

Emendamento

1. **In alternativa alla procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 3**, gli Stati membri possono autorizzare l'autodichiarazione per la verifica del rispetto del disciplinare. Il produttore presenta tale autodichiarazione alle autorità competenti **designate a norma dell'articolo 45**, paragrafo 1.

Emendamento 179

**Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono autorizzare i produttori a presentare un'autodichiarazione alle autorità competenti una volta ogni tre anni per assicurarsi che continuano a rispettare il disciplinare di produzione **sul mercato**. In caso di rettifiche o modifiche del disciplinare che incidano sul prodotto interessato, l'autodichiarazione deve essere rinnovata immediatamente.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono autorizzare i produttori a presentare un'autodichiarazione alle autorità competenti una volta ogni tre anni per assicurarsi che continuano a rispettare il disciplinare di produzione. In caso di rettifiche o modifiche del disciplinare che incidano sul prodotto interessato, l'autodichiarazione deve essere rinnovata immediatamente.

Emendamento 180

**Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Qualora siano utilizzate autodichiarazioni, le autorità competenti effettuano controlli a campione. In caso di violazioni, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a porre rimedio alla situazione.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autodichiarazione *segue la struttura* di cui all'allegato 1 e contiene tutte le informazioni e i requisiti indicati in tale allegato.

Emendamento

4. L'autodichiarazione *è presentata utilizzando il modulo* di cui all'allegato 1 e contiene tutte le informazioni e i requisiti indicati in tale allegato.

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 66, *che modificano il presente regolamento e introducano*, se del caso, modifiche delle informazioni e dei requisiti indicati nell'allegato 1.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 66, *al fine di modificare e introdurre*, se del caso, modifiche delle informazioni e dei requisiti indicati nell'allegato 1.

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) deve essere imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non trovarsi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate; e

Emendamento

iii) deve essere imparziale, *indipendente* ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non trovarsi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che gli sono state delegate; e

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

iii) devono agire in modo imparziale ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che sono state loro delegate; e

Emendamento

iii) devono agire in modo imparziale **e indipendente** ed essere esenti da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni afferenti a controlli ufficiali che sono state loro delegate; e

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Ufficio pubblica i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 4, e aggiorna **periodicamente** tali informazioni.

Emendamento

2. L'Ufficio pubblica i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all'articolo 46, paragrafo 4, e aggiorna tali informazioni **in caso di variazioni**.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Ufficio **può realizzare** un portale digitale su cui può pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti delegati, incluse le persone fisiche, di cui ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento

3. L'Ufficio **realizza** un portale digitale su cui può pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti delegati, incluse le persone fisiche, di cui ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'accreditamento di cui al paragrafo 1 è eseguito da un organismo di accreditamento riconosciuto in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 che sia membro di European Accreditation, oppure da un organismo di accreditamento esterno all'Unione che sia membro del Forum internazionale per l'accreditamento.

Emendamento

2. L'accreditamento di cui al paragrafo 1 è eseguito da un organismo di accreditamento riconosciuto in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 che sia membro di European Accreditation, oppure da un organismo di accreditamento esterno all'Unione che sia membro del Forum internazionale per l'accreditamento ***o della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori (ILAC).***

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 60 – punto 10

Regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Lo Stato membro in questione notifica all'Ufficio la scelta di cui al primo comma e presenta la corrispondente richiesta entro un anno ***dall'adozione*** del regolamento (UE) 2022/.... La procedura di registrazione prevista dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/... si applica *mutatis mutandis*.

Emendamento

Lo Stato membro in questione notifica all'Ufficio la scelta di cui al primo comma e presenta la corrispondente richiesta entro ***/un anno dalla data di entrata in vigore del*** regolamento (UE) 2022/...]. La procedura di registrazione prevista dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/... si applica *mutatis mutandis*.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 60 – punto 10

Regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro in questione chiede la registrazione internazionale della denominazione di origine nell'ambito dell'Atto di Ginevra, se ha ratificato l'Atto

Emendamento

Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro in questione chiede la registrazione internazionale della denominazione di origine nell'ambito dell'Atto di Ginevra, se ha ratificato l'Atto

di Ginevra o ha aderito ad esso conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, entro **sei anni** dalla data di registrazione dell'indicazione geografica a norma del regolamento (UE) 2022/....

di Ginevra o ha aderito ad esso conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, entro **un anno** dalla data di registrazione dell'indicazione geografica a norma del regolamento (UE) 2022/....

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 61 – punto 2

Regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753

Articolo 170 bis

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il paragrafo 1 non pregiudica la possibilità per l'Ufficio di estendere il sistema di informazione e allerta per i nomi di dominio ad altri nomi di dominio di primo livello amministrati e gestiti da un registro stabilito nell'Unione, in particolare ai nomi di dominio di primo livello generici. In tal caso, il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis ai pertinenti registri dei nomi di dominio di primo livello."

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 64 – comma unico (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'Ufficio rende tale sistema digitale facilmente accessibile e lo progetta in modo tale da poter essere utilizzato dagli Stati membri per la loro procedura nazionale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo), e all'articolo 18, paragrafo 1.

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *La protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali cessa **entro [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]**.*

Emendamento

1. ***Entro [dodici mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], la protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali cessa e le domande pendenti si considerano non presentate. Sulla base di una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, la protezione nazionale può essere prorogata fino al completamento della procedura di registrazione di cui al paragrafo 3 e fino a quando la decisione sia divenuta definitiva.***

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro [*sei mesi dall'entrata in vigore* del presente regolamento], gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e all'Ufficio quali dei loro nomi giuridicamente protetti oppure, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di protezione, quali dei loro nomi sanciti dall'uso desiderano registrare e tutelare a norma del presente regolamento.

Emendamento

2. Entro [*un anno dalla data di applicazione* del presente regolamento], gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e all'Ufficio quali dei loro nomi giuridicamente protetti oppure, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di protezione, quali dei loro nomi sanciti dall'uso desiderano registrare e tutelare a norma del presente regolamento.

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Fatto salvo il paragrafo 1, la protezione nazionale dei nomi comunicati conformemente al paragrafo 2 è*

Emendamento

soppresso

mantenuta fino all'adozione di una decisione in merito alla registrazione. Avverso la decisione può essere fatto ricorso a norma dell'articolo 30.

Emendamento 195

Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri **ammissibili** trasmettono alla Commissione le informazioni **di cui all'articolo 15 necessarie per la scelta della** procedura di "registrazione diretta". Sulla base delle informazioni pervenute, la Commissione adotta una decisione sul diritto dello Stato membro in questione di scegliere la procedura di "registrazione diretta" senza pertanto designare un'autorità nazionale responsabile della gestione delle procedure di domanda, di modifica del disciplinare e di cancellazione di cui all'articolo 15.

Emendamento

2. Entro [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni **qualora desiderino rinunciare e scegliere la** procedura di "registrazione diretta". Sulla base delle informazioni pervenute, la Commissione adotta una decisione sul diritto dello Stato membro in questione di scegliere la procedura di "registrazione diretta" senza pertanto designare un'autorità nazionale responsabile della gestione delle procedure di domanda, di modifica del disciplinare e di cancellazione di cui all'articolo 15.

Emendamento 196

Proposta di regolamento Articolo 70 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a decorrere dal 1° gennaio **2024**.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a decorrere dal 1° gennaio **2025, ad eccezione dell'articolo 26, paragrafo 8, e dell'articolo 66, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio	
Riferimenti	COM(2022)0174 – C9-0148/2022 – 2022/0115(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 18.5.2022	
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 18.5.2022	
Relatrice per parere: Nomina	Dita Charanzová 19.7.2022	
Esame in commissione	26.10.2022	29.11.2022
Approvazione	24.1.2023	
Esito della votazione finale	+: 35 -: 0 0: 5	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Maria da Graça Carvalho, Malte Gallée, Ivars Ijabs, Sven Mikser, Tsvetelina Penkova, Kosma Złotowski	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Adam Jarubas, Camilla Laureti, Bogdan Rzońca, Loránt Vincze	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER PARERE**

35	+
NI	Miroslav Radačovský
PPE	Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Adam Jarubas, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Loránt Vincze, Marion Walsmann
Renew	Andrus Ansip, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Róza Thun und Hohenstein, Marco Zullo
S&D	Alex Agius Saliba, Maria Grapini, Camilla Laureti, Adriana Maldonado López, Sven Mikser, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, Christel Schaldemose
The Left	Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
Verts/ALE	David Cormand, Malte Gallée, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

0	-

5	0
ECR	Adam Bielan, Beata Mazurek, Bogdan Rzońca, Kosma Zlotowski
ID	Jean-Lin Lacapelle

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astensioni